

Risoluzione del 18/10/1996 n. 235 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

I.V.A. - Immissione di beni nazionali in depositi situati in altro stato membro - Quesito.

Sintesi: In caso di stoccaggio di beni presso un deposito situato in altro Stato Membro, appartenente ad un cliente ivi residente, il quale ha l'esclusiva dell'acquisto, il momento impositivo, ai fini IVA, coincide con il prelievo dei beni dal magazzino da parte di quest'ultimo ed, in ogni caso, con il decorso di un anno dalla consegna o spedizione dei beni. A tale momento andranno, quindi, ricondotte l'emissione della fattura e la compilazione del modello INTRA 1.

Testo:

Con l'allegata nota, la società indicata in oggetto ha chiesto alla scrivente un parere in merito alla procedura da seguire in caso di invio di merce in depositi situati in altri Stati comunitari.

In particolare, la società istante ha precisato che il materiale viene inviato dall'Italia in Irlanda, nel magazzino appartenente ad un cliente ivi residente, ove la merce rimarrà di proprietà del cedente fino al momento dell'eventuale prelievo, da parte del cessionario, secondo le proprie esigenze produttive e finanziarie (cosiddetto consignment stock).

Al riguardo, la scrivente ritiene che, nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, la quale considera operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie l'invio di beni nel territorio di altro Stato Membro, mediante trasporto o spedizione a cura del cedente italiano o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3.

Tuttavia, preso atto della particolare clausola utilizzata per la vendita dei materiali, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell'acquirente il quale ha, peraltro, l'esclusiva dell'acquisto, ed in linea con quanto disposto dall'art. 6, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, la cessione dei beni in questione si considera effettuata nel momento in cui si produce l'effetto traslativo della proprietà per l'acquirente, vale a dire all'atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest'ultimo.

In relazione a tale momento ed, in ogni caso non oltre un anno dalla consegna o spedizione dei beni, la ditta "....." provvederà ad emettere fattura non imponibile ad IVA, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. A del citato D.L. n. 331 del 1993, con conseguente compilazione del Mod. INTRA 1.

La movimentazione dei beni, che potranno essere scortati da un documento di trasporto, dovrà risultare da annotazione nel registro di cui all'art. 50, comma 5 del già richiamato D.L. n. 331 del 1993.

Codesta Direzione Regionale è pregata di comunicare quanto sopra alla ditta interessata, tramite il competente Ufficio IVA di L'Aquila, salvo ulteriori accertamenti che permettano l'acquisizione di elementi di giudizio sconosciuti alla scrivente.